N. **2155-10-11-1433-1576-A**

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

(GASPARI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(ROMITA)

E COL MINISTRO DEL TESORO

(GORIA)

Presentato il 17 ottobre 1984

Istituzione del commissario straordinario per la realizzazione di programmi integrati plurisettoriali in una o più aree sottosviluppate caratterizzate da emergenza endemica e da alti tassi di mortalità

NOTA: Testo approvato dalla III Commissione Affari esteri il 18 dicembre 1984. In data 19 dicembre 1984 il relatore Bonalumi è stato autorizzato dall'Assemblea a riferire oralmente.

E SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA POPOLARE

Già presentata nella VIII Legislatura il 24 aprile 1982

Iniziative contro lo sterminio per fame e per una conseguente nuova, organica politica di sviluppo

---

D'INIZIATIVA POPOLARE

Già presentata nella VIII Legislatura il 24 aprile 1982

Iniziativa contro lo sterminio per fame e per una conseguente nuova, organica politica di sviluppo anche attraverso l'immediato adeguamento dell'aiuto pubblico allo sviluppo alle direttive della risoluzione n 2626 del 24 ottobre 1969 delle Nazioni Unite

---

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PICCOLI, FORMICA, REGGIANI, ROGNONI, BATTISTUZZI, CICCIOMESSERE, FORTUNA, ZAMBERLETTI, FIORI, MASSARI, INTINI, SCOTTI, PANNELLA, MANCINI GIACOMO, RUFFINI, SEGNI, BELLUSCIO, CABRAS, FELISETTI, MAZZOTTA, RUFFOLO, CIRINO POMICINO, LABRIOLA, CITARISTI, MANCA ENRICO, SPADACCIA, TEMPESTINI, ANDÒ, VERNOLA, BALZAMO, RUTELLI, SINESIO, AMODEO, CASINI CARLO, AGLIETTA, CRESCO, FONTANA, TIRABOSCHI, MER-

LONI, FERRARINI, SULLO, NEGRI GIOVANNI, SCOVACRICCHI, CASINI PIER FERDINANDO, PONTELLO, MELLINI, FINCATO GRIGOLETTO, CASATI, ALBERINI, TEODORI, MEMMI, LA GANGA, FAUSTI, DELL'UNTO, ROCCHI, CRIVELLINI, FIANDROTTI, FERRARI SILVESTRO, SANGUINETI, STEGAGNINI, SALERNO, CACCIA, PIRO, RUSSO FERDINANDO, ALAGNA, CARELLI, LODIGIANI, ABETE, SCAGLIONE, NENNA D'ANTONIO, ROMANO, NICOTRA, SODANO, MELEGA, CONTU, ZAVETTIERI, SANGALLI, TRAPPOLI, NAPOLI, CURCI, MORA, MUNDO, MENEGHETTI, MARZO, ROSSATTINI, TESTA, DRAGO, TANCREDI, COLUCCI, MICHELI, BRUNI, DE CARLI, RAVASIO, DEL MESE, PILLITTERI, ORSINI GIANFRANCO, FALCIER, CALDORO, DELL'ANDRO, RUBINO, NUCCI MAURO, BONFIGLIO, FORNASARI, ORSENIGO, MARIANETTI, PUJIA, MEROLLI, PUMILIA, BECCHETTI, QUATTRONE, QUIETI, RABINO, COLZI, CONTE CARMELO, ARMATO, SEPPIA, PERRONE, ARTIOLI, DI DONATO, STERPA, MALVESTIO, ZOPPI, SCAIOLA, MENSORIO, MANNINO CALOGERO, PAGANELLI, PATRIA, ROSSI di MONTELERA, PASQUALIN, MANFREDI, SENALDI, ARMELLIN, BIANCHI, LATTANZIO, COLONI, CARRUS, CARLOTTO, CARIA, D'ACQUISTO, CAFARELLI, PICANO, BRICCOLA, RADI, GENOVA, PERUGINI, ZAMPIERI, MENEGHETTI, RINALDI, RIGHI, CRISTOFORI, AMADEI, TESINI, LOMBARDO, TEDESCHI

Presentata il 15 marzo 1984

Interventi urgenti e straordinari diretti ad assicurare nel 1984, e comunque entro 12 mesi, la sopravvivenza di almeno tre milioni di persone minacciate dalla fame, dalla denutrizione e dal sottosviluppo nelle regioni dei Paesi in via di sviluppo dove si registrano i più alti tassi di mortalità

---

d'iniziativa dei deputati BASLINI, PATUELLI

Presentata il 13 aprile 1984

Norme relative agli interventi straordinari
per la lotta alla fame nel mondo

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

ART 1

Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina con proprio decreto, su proposta del Ministro degli affari esteri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, un commissario straordinario per la realizzazione di programmi integrati e plurisettoriali in uno o più aree sottosviluppate caratterizzate da emergenza endemica e da alti tassi di mortalità, individuate ai sensi del successivo articolo 2

Il commissario straordinario resta in carica fino all'entrata in vigore della nuova legge organica sulla cooperazione allo sviluppo e comunque non oltre il 31 dicembre 1987

Il trattamento economico del commissario straordinario è stabilito con decreto del Presidente del Consiglio su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro

I programmi integrati e plurisettoriali di cui al presente articolo comprendono interventi di emergenza alimentare e igienico-sanitaria, piani per la realizzazione delle infrastrutture e dei servizi indispensabili per soddisfare ai bisogni fondamentali e comunque ogni altro intervento finalizzato ad assicurare lo sviluppo economico-sociale e la sopravvivenza del maggior numero possibile di persone

ART 2

Il Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES), su proposta del Ministro degli affari esteri, individua, di volta in volta, l'area o le aree nelle quali intervenire con i programmi di cui all'articolo 1, tenendo conto del tasso

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

ART 1

Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina con proprio decreto, su proposta del Ministro degli affari esteri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, un Commissario straordinario per la realizzazione di programmi integrati e plurisettoriali, al fine di assicurare la sopravvivenza del maggior numero possibile di persone minacciate dalla fame e dalla denutrizione, in una o piu aree caratterizzate da emergenza endemica e da alti tassi di mortalità, individuate ai sensi del successivo articolo 2

Il Commissario straordinario resta in carica fino all'entrata in vigore della nuova legge organica sulla cooperazione allo sviluppo e comunque non oltre il termine di diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge

I programmi di cui al primo comma sono finalizzati a garantire la sicurezza alimentare e sanitaria con particolare riferimento all'infanzia, alla maternità e alla condizione della donna

I programmi comprendono interventi e infrastrutture di supporto alla produzione, conservazione e distribuzione di prodotti agricolo-alimentari, compresi quelli per l'approntamento di riserve alimentari di sicurezza e per l'approvvigionamento idrico, sempre in misura e a condizioni tali da non compromettere lo sviluppo delle produzioni alimentari locali, lo sviluppo economico endogeno e in rapporto alle finalità di cui al primo comma

ART 2

Il Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES), di cui all'articolo 3 della legge 9 febbraio 1979, n 38, su proposta del Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Commissario straordinario, determina l'area o le aree

di mortalità e degli altri indicatori previsti in sede internazionale e determina i criteri generali degli interventi stessi

Ai fini di cui al precedente comma, alle riunioni del Comitato partecipano il Ministro della sanità e, a titolo consultivo, il commissario straordinario

nelle quali intervenire con i programmi di cui all'articolo 1, tenendo conto del tasso di mortalità e degli altri indicatori previsti in sede internazionale Tale scelta va operata nel quadro degli indirizzi e dei princìpi ispiratori della terza Convenzione ACP-CEE di Lomè, firmata l'8 dicembre 1984, e privilegiando ogni possibilità di acquisto o di scambio di derrate nei e fra i paesi in via di sviluppo

Ai fini di cui al precedente comma, alle riunioni del Comitato partecipano il Commissario straordinario e il Ministro della protezione civile a titolo consultivo

Il programma di intervento straordinario viene comunicato dal Ministro degli affari esteri alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, il Commissario straordinario è tenuto ad informare la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sulle modalità di esecuzione dei programmi straordinari

ART 3

Per lo svolgimento dei suoi compiti, il commissario straordinario si avvale di un servizio speciale istituito nell'ambito del Ministero degli affari esteri utilizzando, oltre che personale del Ministero stesso, quello di altre amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, in posizione di comando entro un contingente massimo da stabilirsi con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro

Il commissario straordinario può, altresì, avvalersi di esperti esterni assunti con vincolo temporaneo nei modi previsti dalla legge 9 febbraio 1979, n 38, nel limite massimo di sessanta unità, da impiegare anche permanentemente nei Paesi interessati.

ART. 3

Per lo svolgimento dei suoi compiti, il Commissario straordinario si avvale di un servizio speciale istituito nell'ambito del Ministero degli affari esteri utilizzando, oltre che personale del Ministero stesso, quello di altre amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, nonché di Enti pubblici anche economici, in posizione di comando o fuori ruolo o comunque autorizzati secondo i rispettivi ordinamenti, entro un contingente massimo da stabilirsi con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro Alla chiamata di detto personale, il Commissario straordinario provvede, d'intesa con i Ministri competenti e l'ente di appartenenza, con ordinanze indicanti nominativamente il personale scelto, il quale, previa accettazione degli interessati, viene posto in posizione di comando o fuori ruolo ovvero in una corrispondente posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza A tale personale possono essere attribuiti compensi per lavoro straordinario effettivamente

prestato per un numero mensile individuale di ore non superiori a 80

Il Commissario straordinario può, altresì, avvalersi di consulenti esterni nel limite massimo di quaranta unità. Tali consulenti, assunti con contratto di diritto privato e con vincolo temporaneo, dovranno essere dotati di documentata e specifica competenza nel campo della cooperazione allo sviluppo ed, inoltre, della padronanza di almeno una lingua straniera fra quelle di uso più diffuso

L'elenco dei consulenti di cui al comma precedente, con l'indicazione dei loro nominativi, dei Paesi d'origine, delle caratteristiche del contratto a termine con essi stabilito per quanto concerne la scadenza, del trattamento economico e di ogni altro eventuale emolumento, e con la documentazione dei requisiti professionali che ne hanno determinato la scelta, sarà allegato alle relazioni previste all'articolo 6.

Per le finalità di cui alla presente legge il Commissario straordinario può utilizzare nelle zone d'intervento personale locale il cui trattamento economico viene determinato sulla base della legislazione vigente nel paese d'assunzione

Il Commissario straordinario può adottare i provvedimenti e le spese necessarie per dare sistemazione logistica al servizio speciale, rendendone conto in apposita rubrica nelle relazioni di cui all'articolo 6

ART. 4

Il trattamento economico del Commissario straordinario è stabilito con decreto del Presidente del Consiglio su proposta del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro

ART 4.

Per l'attuazione dei programmi integrati e plurisettoriali, il commissario straordinario provvede, anche in deroga alle

ART 5

Per l'attuazione degli interventi straordinari finalizzati al conseguimento degli obiettivi della presente legge, il Commis-

norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato

a) all'invio in missione di personale italiano incaricato di studiare, attuare e controllare i programmi straordinari, nonché alla spedizione delle necessarie attrezzature,

b) all'acquisizione in via diretta, allo stoccaggio, invio e distribuzione, anche attraverso organismi nazionali e internazionali, di derrate e prodotti alimentari, medicinali, nonché alla fornitura di mezzi di trasporto, piccole attrezzature agricole, igienico-sanitarie e per l'approvvigionamento idrico,

c) alla messa in opera delle infrastrutture indispensabili per la realizzazione dei programmi straordinari di cui all'articolo 1 della presente legge,

d) all'acquisizione di prestazioni di opera e consulenza,

e) alla stipula dei contratti, convenzioni e concessioni,

f) a impiegare, d'intesa con il Ministro della difesa e con il Ministro per il coordinamento della protezione civile ed eventuali altre amministrazioni ed enti pubblici, anche economici, i mezzi e il personale addetto per il tempestivo raggiungimento degli obiettivi della presente legge,

g) a ricorrere, sempre per il tempestivo raggiungimento degli obiettivi della presente legge, al volontariato civile nell'ambito degli organismi riconosciuti per tali fini

Il commissario straordinario può essere delegato dal Ministro degli affari esteri a concludere accordi con i Paesi destinatari degli interventi in ogni materia rientrante nei programmi

sario straordinario provvede, anche con ordinanze, in deroga alle norme sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilita generale dello Stato

a) all'invio in missione di personale italiano incaricato di studiare, attuare e controllare i programmi straordinari, nonché alla spedizione delle necessarie attrezzature,

b) all'acquisizione in via diretta, allo stoccaggio, invio e distribuzione, anche attraverso organismi nazionali ed internazionali, di derrate e prodotti alimentari adeguati alle necessita e alle abitudini alimentari delle popolazioni interessate, di medicinali, nonche alla fornitura di mezzi di trasporto, piccole attrezzature agricole, igienico sanitarie, piccole e medie apparecchiature per l'irrigazione e per l'approvvigionamento idrico,

c) alla messa in opera delle infrastrutture di base indispensabili per la realizzazione degli interventi di cui al primo comma del presente articolo,

d) alla stipula dei contratti, convenzioni e concessioni,

e) a impiegare, d'intesa con tutti i Ministeri interessati, enti locali e enti pubblici, anche economici, i mezzi e il personale addetto per il tempestivo raggiungimento degli obiettivi della presente legge,

f) ad utilizzare il volontariato civile nell'ambito degli organismi riconosciuti dalla commissione per il volontariato prevista dalla legge 9 febbraio 1979, n 38, ovvero enti, istituti ed organismi costituiti, ai sensi degli articoli 14-42 del codice civile, alla data del 31 dicembre 1983 che diano adeguate garanzie in ordine alla formazione, selezione, addestramento ed impiego dei volontari

Tale utilizzo può avvenire sia direttamente sia attraverso il finanziamento di programmi di intervento straordinario elaborati da tali organismi di volontariato qualora concordati con il Commissario straordinario

Di tale utilizzo viene data documentata motivazione nell'ambito delle relazioni di cui all'articolo 6 della presente legge,

g) alla realizzazione, in accordo con i governi locali, di programmi di comunicazione e di informazione che possano coinvolgere e informare sugli effetti dell'azione intrapresa le popolazioni dei paesi destinatari e l'opinione pubblica nazionale e internazionale,

h) all'invio di personale particolarmente qualificato per l'analisi e la documentazione relativa ai risultati concreti raggiunti *in loco* e fra le popolazioni interessate

Il Commissario straordinario può essere delegato dal Ministro degli affari esteri a concludere accordi, nell'ambito delle competenze rientranti nei programmi straordinari previsti dalla presente legge, con i Paesi destinatari degli interventi, con le agenzie delle Nazioni Unite e gli altri organismi internazionali, in particolare con quelli impegnati per l'aiuto all'infanzia, alla maternità e alle condizioni della donna

ART 5

Il commissario straordinario trasmette al Ministro degli affari esteri relazioni semestrali da presentare alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, corredata da congrua documentazione riguardante le singole iniziative

Le Commissioni parlamentari possono richiedere, anche direttamente al commissario straordinario, ogni ulteriore delucidazione scritta od orale

ART 6

Il Commissario straordinario trasmette al Ministro degli affari esteri relazioni quadrimestrali da presentare alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica, per riferire i risultati progressivamente raggiunti in relazione alle finalita di cui all'articolo 1

In tale ambito dovranno essere forniti altresì tutti gli elementi concretamente disponibili in ordine all'andamento degli indicatori previsti all'articolo 1 della presente legge, in primo luogo quelli relativi alla mortalità, nelle aree oggetto di intervento straordinario

ART. 6

Ai fini della presente legge non si applicano gli articoli 3, 7, 10, 15, 16 e 32 della legge 9 febbraio 1979, n 38

ART 7

Ai fini della presente legge non si applicano gli articoli 3, 7, 10, 15, 16 e 32 della legge 9 febbraio 1979, n 38

Sono trasferiti alla competenza del commissario straordinario rispettivamente l'esecuzione e il completamento dei programmi e progetti già deliberati od in corso di esecuzione, in base alla legge 9 febbraio 1979, n 38, ed alla legge 3 gennaio 1981, n 7, nelle aree individuate ai sensi dell'articolo 2 della presente legge

A tal fine le corrispondenti occorrenze finanziarie già previste o programmate affluiscono alla contabilità speciale di cui all'articolo 7 della presente legge

ART 7

Le disponibilità di cui al successivo articolo della presente legge e quelle che affluiscono ai sensi del precedente articolo 6, sono versate in apposita contabilità speciale da istituirsi presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma intestata al « Commissario straordinario, programmi straordinari in aree sottosviluppate »

Gli ordinativi di pagamento sulla contabilità speciale di cui al comma precedente sono emessi a firma del commissario straordinario o di funzionario da lui delegato

Alla gestione dei fondi di cui al precedente primo comma si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n 1041, salvo per quanto concerne i rendiconti, i quali sono prodotti alla fine di ciascun trimestre solare La Corte dei conti riferisce semestralmente al Parlamento con apposita relazione

Il Commissario straordinario, nelle aree oggetto d'intervento stabilite ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, coordina le altre iniziative di cooperazione e di aiuto allo sviluppo già deliberante o in corso di esecuzione ai sensi della legge 9 febbraio 1979, n 38, qualora esse rientrino nelle finalità e nei compiti di cui agli articoli 1 e 5 della presente legge

ART 8

Le disponibilità di cui al successivo articolo 10 della presente legge sono versate in apposita contabilità speciale da istituirsi presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma intestata al « Commissario straordinario, programmi straordinari in aree sottosviluppate »

Gli ordinativi di pagamento sulla contabilità speciale di cui al comma precedente sono emessi a firma del Commissario straordinario o di funzionario da lui delegato

La sezione di Tesoreria provinciale presenta ogni mese al Commissario straordinario il conto dei fondi previsto dall'articolo 591 del regolamento di contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n 827

Alla gestione dei fondi di cui al precedente primo comma si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n 1014, salvo per quanto concerne i rendiconti, i quali sono prodotti alla fine di ciascun quadrimestre solare La Corte dei conti riferisce quadrimestralmente al Parlamento con apposita relazione

ART 9

La apposita contabilità speciale di cui al precedente articolo è altresì alimentata da eventuali contributi, donazioni, lasciti,

ART 8

All'onere complessivo di lire 1 500 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge, stabilito in lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n 4620 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 1985 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi

Il Ministro del tesoro e autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

legati e liberalità, in qualsiasi valuta, debitamente accettati, da parte di enti e organismi nazionali e internazionali, nonché da privati e raccolti anche attraverso iniziative promosse dagli enti pubblici locali

A chiusura della contabilità speciale, le somme che risultino non liquidate confluiscono nel Fondo di cooperazione di cui alla legge 9 febbraio 1979, n 38, e potranno essere impegnate esclusivamente per le medesime finalità

ART 10

All'onere complessivo di lire 1 500 miliardi derivante dalla applicazione della presente legge, si provvede mediante riduzione di 600 miliardi per il 1985 e di 200 miliardi per il 1986 del capitolo numero 4620 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, di 150 miliardi per il 1985 e di 100 miliardi per il 1986 del capitolo n 8173 del Ministero del tesoro, di 150 miliardi per il 1985 e di 100 miliardi per il 1986 del capitolo n 9001 del Ministero del tesoro, di 100 miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986 del capitolo n 9005 del Ministero del tesoro

TESTO DELLE PROPOSTE DI LEGGE

PAGINA BIANCA

N. 10

ART 1

Il Governo italiano e impegnato ad assumere tutte le iniziative necessarie ed adeguate ad assicurare per il 1982 la salvezza di almeno 3 milioni di persone, concentrando la propria azione nelle regioni del terzo e quarto mondo dove vengono registrati i più alti tassi di mortalità dovuti a fame e denutrizione

ART 2

Per il raggiungimento delle finalita di cui al precedente articolo, sono autorizzate per l'anno 1982 le seguenti spese

lire 3 000 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri (tabella 1-A), capitolo n 6701 (Fondo per la lotta allo sterminio 1982, per fame nel mondo) di nuova istituzione, per l'attuazione di un piano di emergenza,

lire 500 miliardi da iscrivere nel capitolo n 9005 (Fondo da ripartire per l'aiuto pubblico pei i paesi in via di sviluppo) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, in aggiunta al già previsto stanziamento di lire 1 500 miliardi per l'anno 1982, al fine di raggiungere entro il 1985, relativamente agli stanziamenti destinati all'aiuto pubblico allo sviluppo, il livello dello 0,70 per cento del prodotto nazionale lordo e dare così attuazione alla risoluzione n 2626 del 24 ottobre 1969 delle Nazioni Unite

ART 3

All'onere di cui alla presente legge si provvede quanto a lire 2 650 miliardi mediante riduzione dei capitoli n 4011, n 4031, n 4051 e di tutti quelli non concernenti spese obbligatorie, ad eccezione dei precedenti, dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa rispettivamente di lire 300 miliardi, di lire 400 miliardi, di lire 600 miliardi e del 35,14 per cento (corrispondente a lire 1 350 miliardi) confermando in tal modo lo stanziamento complessivo dell'anno 1981,

quanto a lire 650 miliardi mediante aumento per l'anno 1982 dell'imposta sul consumo dei tabacchi così determinata

a) lire 10 su ogni sigaretta posta in vendita in confezioni il cui prezzo attuale e inferiore a lire 1 000, ad esclusione dei tipi considerati per la determinazione dell'indice del costo della vita calcolati dall'ISTAT per i quali l'Azienda autonoma dei tabacchi e tenuta ad assicurare disponibilita adeguate a soddisfare le richieste del consumo,

b) lire 15 su ogni sigaretta posta in vendita in confezioni il cui prezzo attuale e uguale o superiore a lire 1 000,

c) maggiorazione del 20 per cento con eventuale arrotondamento alle 10 lire superiori, del prezzo di tutti gli altri prodotti e confezioni di tabacchi,

quanto a lire 200 miliardi mediante riduzione di almeno il 75 pei cento di tutte le auto non destinate a servizi tecnici, in uso a Ministeri, Enti locali, Amministrazioni, Enti o Organizzazioni che ricevono un contributo a qualsiasi titolo dallo Stato superiore a 100 milioni per il 1982, la riduzione, la vendita e la riconversione delle auto avverra a cura dei singoli enti, l'assegnazione o il contributo dello Stato ad ogni singolo Ministero, Ente, ecc verra diminuito in misura almeno pari del 75 per cento del valore di mercato e delle spese relative a tutte le auto non destinate a servizi tecnici specifici e documentati in uso al Ministero o all'Ente alla data del 1° gennaio 1982, il Governo è delegato a emanare un decreto di attuazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale*

Il Ministro del tesoro e autorizzato ad apportare in bilancio le occorrenti variazioni dei capitoli interessati

ART 4

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

N. 11

ART 1

Il Governo italiano e impegnato ad assumere tutte le iniziative necessarie ed adeguate ad assicurare per il 1982 la salvezza di almeno 3 milioni di persone, concentrando la propria azione nelle regioni del terzo e quarto mondo dove vengono registrati i più alti tassi di mortalità dovuti a fame e denutrizione

ART 2

Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo, sono autorizzate per l'anno 1982 le seguenti spese

lire 1 000 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri (tabella 1-A), capitolo n 6701 (Fondo per la lotta allo sterminio 1982, per fame nel mondo) di nuova istituzione, per l'attuazione di un piano di emergenza,

lire 3 000 miliardi da iscrivere nel capitolo n 9005 (Fondo da ripartire per l'aiuto pubblico per i paesi in via di sviluppo) della stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, in aggiunta al già previsto stanziamento di lire 1 500 miliardi per l'anno 1982, al fine di raggiungere nel 1982, relativamente agli stanziamenti destinati all'aiuto pubblico allo sviluppo, il livello dell'1 per cento del prodotto nazionale lordo e dare così attuazione alla risoluzione n 2626 del 24 ottobre 1969 delle Nazioni Unite

ART 3

All'onere di cui alla presente legge si provvede quanto a lire 1 300 miliardi mediante riduzioni dei capitoli n 4011, n 4031, n 4051 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa rispettivamente di lire 300 miliardi, di lire 400 miliardi, di lire 600 miliardi,

quanto a lire 650 miliardi mediante aumento per l'anno 1982 dell'imposta sul consumo dei tabacchi così determinata

a) lire 10 su ogni sigaretta posta in vendita in confezioni il cui prezzo attuale è inferiore a lire 1 000, ad esclusione dei tipi considerati per la determinazione dell'indice del costo della vita calcolati dall'ISTAT per i quali l'Azienda autonoma dei tabacchi e tenuta ad assicurare disponibilità adeguate a soddisfare le richieste del consumo,

b) lire 15 su ogni sigaretta posta in vendita in confezioni il cui prezzo attuale è uguale o superiore a lire 1 000,

c) maggiorazione del 20 per cento, con eventuale arrotondamento alle 10 lire superiori, del prezzo di tutti gli altri prodotti e confezioni di tabacchi,

quanto a lire 200 miliardi mediante riduzione di almeno il 75 per cento di tutte le auto non destinate a servizi tecnici, in uso a Ministeri, Enti locali, Amministrazioni, Enti o Organizzazioni che ricevono un contributo a qualsiasi titolo dallo Stato superiore a 100 milioni per il 1982, la riduzione, la vendita e la riconversione delle auto avverrà a cura dei singoli enti, l'assegnazione o il contributo dello Stato ad ogni singolo Ministero, Ente, ecc verrà diminuito in misura almeno pari al 75 per cento del valore di mercato e delle spese relative a tutte le auto non destinate a servizi tecnici specifici e documentati in uso al Ministero o all'Ente alla data del 1° gennaio 1982, il Governo è delegato a emanare decreto di attuazione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*,

quanto a lire 300 miliardi, mediante riduzione nel capitolo n 9001 del Ministero del tesoro ed in particolare,

50 miliardi alla voce « Riordinamento del settore autostradale e riassetto delle società concessionarie a prevalente capitale pubblico »,

36 miliardi alla voce « Programmi di ricerca di preminente interesse nazionale per le forze armate »,

204 miliardi alla voce « Misure particolari in alcuni settori dell'economia »,

quanto a lire 100 miliardi mediante aumento del 200 per cento e del 400 per cento delle tasse sulle concessioni governative di cui rispettivamente ai numeri 25-1), 26, 31 e 34 e ai numeri 30 *a*) e *b*), 32, 33 e 35 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n 641, e successive integrazioni e modifiche,

quanto a lire 1 450 miliardi mediante corrispondente accensione di un prestito estero per il quale il Ministro del tesoro è autorizzato a stipulare le opportune convenzioni Per l'anno 1982 al relativo onere, valutato in lire 150 miliardi si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo n 6805 dello stato di previsione delle spese del Ministero del tesoro

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio le occorrenti variazioni dei capitoli interessati

ART 4

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N. 1433

ART 1

(Finalità)

Con la presente legge vengono disposti gli strumenti per la realizzazione di interventi, a carattere straordinario, diretti ad assicurare nel 1984, e comunque entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la sopravvivenza di almeno tre milioni di persone minacciate dalla fame, dalla denutrizione e dal sottosviluppo nelle regioni dei Paesi in via di sviluppo dove si registrano i più alti tassi di mortalità Tali interventi dovranno essere concentrati in delimitate regioni individuate con i criteri indicati dalla presente legge

Le finalità indicate nel presente articolo saranno perseguite con interventi integrati e plurisettoriali, articolati sulla base di strategie alimentari, piani e misure igienico-sanitarie, programmi di realizzazione delle infrastrutture e servizi indispensabili per soddisfare ai bisogni fondamentali, conformi agli indirizzi e alle modalità indicati nella presente legge

Tali interventi costituiranno la base di una nuova politica di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo che assumendo come priorità la riduzione dei tassi di mortalità e il miglioramento delle condizioni di vita assicurino le basi per una partecipazione effettiva delle popolazioni beneficiarie ad un processo di sviluppo economico e sociale a medio e lungo termine

ART 2

(Alto Commissario)

Per le finalità di cui al precedente articolo è istituito l'Alto Commissariato per gli interventi straordinari contro lo sterminio per fame presso il Ministero degli affari esteri

Entro 7 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, è nominato l'Alto Commissario

L'Alto Commissario, sentiti i Comitati parlamentari d'indirizzo per gli interventi straordinari contro lo sterminio per fame di cui al successivo articolo 3 assume, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato ai sensi del successivo articolo 6, ogni iniziativa e adotta ogni provvedimento opportuno e necessario per la realizzazione di programmi d'intervento integrati, secondo le modalità e gli indirizzi indicati dalla presente legge L'Alto Commissario è coadiuvato, nell'esercizio delle sue funzioni, da impiegati civili dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente generale e ambasciatore e da ufficiali generali quali vice-commissari, nominati, su designazione dell'Alto Commissario, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri L'Alto Commissario può esercitare, per gli scopi di cui alla presente legge, tutte le funzioni attribuite ai singoli Ministri

L'Alto Commissario può concludere accordi di cooperazione con il sistema delle Nazioni Unite per la realizzazione degli scopi della presente legge Può anche negoziare direttamente, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, accordi con i paesi destinatari in ogni materia riguardante l'attuazione dei piani d'intervento

In particolare l'Alto Commissario è responsabile dei programmi e dell'utilizzazione dei fondi relativi agli interventi straordinari e alimentari già previsti o programmati per il 1984 ai sensi della legge 9 febbraio 1979, n 38, e della legge 3 gennaio 1981, n 7, e in generale di ogni attività di cooperazione con i paesi individuati ai sensi della lettera *a*) del successivo articolo 4

Per lo svolgimento dei compiti previsti si provvede con ordinanze dell'Alto Commissario indicanti nominativamente il personale scelto tra i dipendenti civili e militari dello Stato, delle regioni, degli altri enti locali, e degli enti pubblici, anche economici, nonché esperti, anche di nazionalità straniera, estranei all'Amministrazione ai quali possono essere conferite attri-

buzioni determinate per l'assolvimento di compiti specifici

L'Alto Commissario presenta, ogni sei mesi, ai Presidenti della Camera e del Senato e al Presidente dei Comitati parlamentari d'indirizzo per gli interventi straordinari contro lo sterminio per fame, di cui al successivo articolo 3, una relazione analitica sull'attività svolta e sugli interventi, anche di carattere finanziario, effettuati

Le ordinanze di carattere generale adottate dall'Alto Commissario sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica In ogni caso tutte le ordinanze sono comunicate al Presidente dei Comitati istituiti ai sensi dell'articolo 3 della presente legge Le funzioni attribuite all'Alto Commissario ai sensi dei precedenti commi, cessano il 31 dicembre 1985

ART 3

(*Comitati parlamentari d'indirizzo per gli interventi straordinari contro lo sterminio per fame*)

I Comitati parlamentari d'indirizzo per gli interventi straordinari contro lo sterminio per fame, istituiti da ciascuna Camera secondo il proprio regolamento, si possono riunire congiuntamente al fine di formulare indirizzi sugli atti dell'Alto Commissario per gli interventi straordinari contro lo sterminio per fame e per esprimere pareri su richiesta dello stesso Alto Commissario

Le riunioni congiunte dei Comitati sono presiedute da uno dei membri designato congiuntamente dai Presidenti delle Camere

ART 4

(*Indirizzi e modalità d'intervento*)

Per l'attuazione degli interventi straordinari l'Alto Commissario, sentiti i Comitati di cui al precedente articolo, effettua

a) l'individuazione, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, delle regioni dei Paesi in via di sviluppo dove s'intende concentrare i primi interventi, scelte fra quelle dove più alto è il tasso di mortalità, dove sono insediate le popolazioni più povere Nella prima fase di attuazione della presente legge le regioni saranno individuate in Africa e in particolare nelle zone rurali e di frontiera,

b) la predisposizione, entro 60 giorni dal termine di cui alla precedente lettera *a*), in collaborazione con i Ministeri la cui opera dovesse rivelarsi necessaria, con le organizzazioni internazionali intergovernative e non governative specializzate, dei primi piani di fattibilità integrati e pluri-settoriali a carattere straordinario finalizzati ad assicurare la sopravvivenza di coloro che sono minacciati di morte per fame, malnutrizione e sottosviluppo e alla messa in opera delle prime infrastrutture e servizi essenziali per soddisfare ai bisogni fondamentali, avviando così una politica di effettivo sviluppo delle regioni interessate dall'intervento

Nel processo di formazione dei primi piani di fattibilità dovranno essere associati i rappresentanti dei Paesi in via di sviluppo interessati nonché degli altri Paesi donatori eventualmente interessati a concorrere alla realizzazione degli interventi

Per la realizzazione dei piani integrati e intersettoriali di cui alla lettera *b*) del primo comma del presente articolo l'Alto Commissario, sentiti i Comitati di cui all'articolo 3 della presente legge, può provvedere

1) alla costituzione e all'invio nelle regioni prescelte, previo accordo con i Governi interessati, di unità per l'intervento straordinario Tali unità vengono costituite con uomini e mezzi provenienti dalla Amministrazione civile e militare dello Stato, dalle regioni ed enti locali, dalle organizzazioni di volontariato e in ogni caso con personale, anche del luogo dove s'intende intervenire, e strumenti necessari per la realizzazione dei piani integrati Tali unità, previo accordo con il Segretario generale delle Nazioni Unite, posso-

no essere inquadrate come Forza delle Nazioni Unite,

2) alla destinazione di risorse finanziarie ad organismi internazionali e nazionali che attuino specifici programmi straordinari integrati,

3) all'appoggio e all'utilizzo delle comunità di base e dei gruppi sociali dei paesi individuati nella lettera *a*) del presente articolo per la realizzazione di progetti a livello locale,

4) all'acquisto, invio, stoccaggio e distribuzione, direttamente o attraverso organismi internazionali, di derrate e prodotti alimentari, adeguati alle necessità e alle abitudini alimentari delle popolazioni interessate,

5) all'acquisto, impiego e invio dei mezzi di trasporto e in generale delle attrezzature necessarie per gli interventi integrati,

6) alla messa in opera di strutture per l'approvvigionamento di acqua potabile e alla fornitura di impianti sanitari per le comunità rurali,

7) all'attuazione di piani e misure igienico-sanitarie per la lotta contro le malattie tropicali e i suoi vettori,

8) alle prime iniziative per l'aumento della produzione agricola necessaria alla sussistenza, per il miglioramento degli impianti di trasformazione dei prodotti agricoli, per la realizzazione di opere d'irrigazione, livellamento, drenaggio, restaurazione su scala ridotta,

9) all'installazione di attrezzature per lo sfruttamento di fonti di energia rinnovabili e a costi ridotti,

10) alla pianificazione e costruzione delle vie di comunicazione essenziali alla realizzazione dell'intervento integrato,

11) alla organizzazione di programmi di formazione di personale locale,

12) alla realizzazione di programmi di comunicazione e d'informazione che possono coinvolgere e informare sugli effetti dell'azione intrapresa le popolazioni dei paesi destinatari e l'opinione pubblica internazionale

Tali interventi dovranno costituire gli elementi di base e di traino per programmi di sviluppo a media e lunga scadenza

ART 5

(*Personale*)

Per le finalità di cui alla presente legge l'Alto Commissario può assumere, con contratti a tempo determinato, anche in deroga alla vigente legislazione sul pubblico impiego, personale italiano e straniero, nei limiti indicati dai singoli programmi, con trattamento economico equiparato a quello del personale degli organismi internazionali con sede in Italia

Il trattamento economico del personale locale utilizzato nelle zone d'intervento viene determinato sulla base delle retribuzioni correnti nel Paese dove è assunto Parimenti l'Alto Commissario può concordare il distacco temporaneo di personale qualificato, sia italiano che straniero, di organizzazioni internazionali di cui l'Italia sia membro

Al personale di cui al sesto comma deldell'articolo 2 possono essere attribuiti compensi per lavoro straordinario effettivamente prestato per un numero mensile individuale di ore non superiori a 80 Ove ricorrono circostanze di particolare impegno, il numero delle ore di lavoro straordinario può essere maggiorato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Alto Commissario

ART 6

(*Stanziamenti, autonomia contabile, procedure di spesa*)

Per le finalità di cui alla presente legge e costituito un Fondo con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'atricolo 9 della legge 25 novembre 1971, n 1041, denominato « Fondo per gli interventi straordinari contro lo sterminio per fame »

Il Fondo è amministrato dall'Alto Commissario

Il Fondo è alimentato da un primo stanziamento di lire 4 000 miliardi a carico degli esercizi finanziari 1984 e 1985 di cui 1 200 sono da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per lo esercizio finanziario 1984

Il Fondo è altresì alimentato con eventuali contributi, donazioni, lasciti, legati e liberalità, in qualsiasi valuta, debitamente accettati, da parte di enti e organismi nazionali e internazionali, nonché da privati Le somme ed i beni comunque destinati da soggetti pubblici e privati ed i relativi atti di trasferimento sono esenti da ogni imposizione fiscale L'ammontare dei contributi può essere dedotto dal reddito imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEG, entro il limite di cinque milioni di lire, a condizione che l'erogazione sia effettuata direttamente al Fondo il quale rilascia apposita attestazione da allegare alla dichiarazione dei redditi

Le disponibilità del fondo sono versate ad apposita contabilità speciale istituita presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma intestata all'Alto Commissario per la lotta allo sterminio per fame Lo stanziamento per l'esercizio finanziario 1984, di cui al precedente terzo comma, è versato mediante ordine di accreditamento da emettere entro 7 giorni dall'entrata in vigore della presente legge Lo stanziamento per l'esercizio finanziario 1985 è versato alla contabilità speciale entro il 31 gennaio 1985 La sezione di tesoreria provinciale presenta ogni mese all'Alto Commissario il conto dei fondi previsto dall'articolo 591 del regolamento di contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n 827

Al fine di cui al quinto comma dell'articolo 2 della presente legge affluiscono alla contabilità speciale del Fondo i finanziamenti relativi agli interventi straordinari ed alimentari già previsti e programmati ai sensi della legge 9 febbraio 1979, n 38 e della legge 3 gennaio 1981, n 7

Al rendiconto finanziario compilato dall'Alto Commissario al 31 dicembre di ogni anno nonche alla chiusura della gestione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 12 e 13 del regolamento per la rendicontazione ed il controllo delle gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi speciali ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n 1041, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n 689

Per il raggiungimento delle sue finalita l'Alto commissario puo, a trattativa privata, stipulare convenzioni o contratti con amministrazioni, universita, enti, privati e organismi internazionali e fare eseguire lavori in concessione

Per la gestione del Fondo e esclusa ogni autorizzazione o parere preventivo o successivo sui contratti, convenzioni e concessioni stipulati

ART 7

(*Copertura finanziaria*)

All'onere di lire 4 000 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge di cui 1 200 miliardi per l'esercizio finanziario 1984 e 2 800 miliardi per l'esercizio finanziario 1985, si provvede

a) quanto a lire 800 miliardi per l'esercizio finanziario 1984 mediante riduzione per lo stesso esercizio finanziario dei capitoli n 4260 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri e n 8173 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro rispettivamente di lire 350 miliardi e di lire 450 miliardi, sia in termini di competenza che di cassa, e quanto a lire 1 000 miliardi per l'esercizio finanziario 1985 mediante riduzione per lo stesso esercizio finanziario degli stanziamenti risultanti dalle previsioni per i medesimi capitoli contenute nel bilancio di previsione triennale 1984-1986,

b) quanto a lire 600 miliardi, di cui 300 per l'esercizio finanziario 1984 e 300 per l'esercizio finanziario 1985, mediante aumento, per dodici mesi a partire dall'entrata in vigore della presente legge, delle tariffe di vendita al pubblico dei tabacchi di cui alle tabelle *A*, *B*, *C*, *D* ed *E*

annesse alla legge 13 luglio 1965, n 825, e successive modificazioni e integrazioni, nella misura di lire 5 000 per chilogrammo per le tariffe inferiori o uguali a lire 65 000 il chilogrammo prima dell'entrata in vigore della presente legge e di lire 10 000 il chilogrammo per le tariffe superiori a lire 65 000 il chilogrammo prima dell'entrata in vigore della presente legge Fermo restando il prezzo per chilogrammo richiesto dal fornitore e l'aggio spettante al rivenditore, e rimanendo pari al 20 per cento l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto, l'imposta di consumo aumenta nella misura pari alla differenza tra il nuovo prezzo di tariffa e l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto,

c) quanto a lire 100 miliardi per l'esercizio finanziario 1985 mediante aumento, a decorrere dal 1° gennaio 1985, del 200 pei cento e del 400 per cento del le tasse sulle concessioni governative di cui rispettivamente ai numeri 25-1), 26, 31 e 34 e ai numeri 30 *a*) e *b*), 32, 33 e 35 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n 641, e successive integrazioni e modifiche,

d) quanto a lire 100 e 200 miliardi rispettivamente per gli esercizi finanziari 1984 e 1985 mediante corrispondenti riduzioni per i medesimi esercizi finanziari del capitolo n 4071 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa,

e) quanto a lire 1 200 miliardi per l'esercizio finanziario 1985 attraverso la corrispondente riduzione degli oneri per interessi sul debito pubblico per il medesimo esercizio finanziario derivante dall'anticipazione al mese di maggio della metà del versamento di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi previsto dalla legge 23 marzo 1977, n 97 e successive modificazioni, e dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n 936, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978, n 38, secondo quanto previsto dal successivo articolo

ART 8

(*Anticipazione dell'acconto*)

A decorrere dal 1° gennaio 1985, l'acconto previsto dalla legge 23 marzo 1977, n 97, e successive modificazioni e dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n 936, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978, n 38, deve essere versato nel mese di maggio e nel mese di novembre, in due parti corrispondenti ciascuna al 46 per cento dell'importo complessivamente versato per il periodo di imposta precedente

I soggetti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui esercizio o periodo di gestione non coincide con l'anno solare devono effettuare i versamenti nel quinto e nell'undicesimo mese dell'esercizio o periodo stesso

Il versamento non dev'essere eseguito se di importo inferiore a lire ventimila, per quanto riguarda l'imposta locale sui redditi e l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, e a lire cinquantamila per quanto riguarda l'imposta sul reddito delle persone fisiche

ART 9.

Il Ministro del tesoro e autorizzato ad apportare in bilancio le occorrenti variazioni istituendo il capitolo di cui all'articolo 6 entro 7 giorni dall'entrata in vigore della presente legge Detto capitolo potra essere utilizzato anche prima della registrazione del relativo decreto d'istituzione

ART 10

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

N 1576

ART 1

Il Ministro degli affari esteri delega un sottosegretario di Stato preposto all'attività del Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri di cui alla legge 9 febbraio 1979, n 38

Il sottosegretario inoltre coordina e dispone interventi straordinari di emergenza a favore dei Paesi in via di sviluppo colpiti da gravi carestie, epidemie o calamità naturali

ART 2

Allo scopo di soddisfare le esigenze di tempestività ed urgenza proprie della sua specifica funzione è riconosciuta al sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1, la possibilita di stipulare autonomamente ed in deroga della speciale procedura concorsuale nonché delle normali procedure previste dalla legge 9 febbraio 1979, n 38, con decreto motivato, contratti con ditte private e pubbliche per un importo complessivo non superiore a 2 miliardi di lire per la fornitura di derrate alimentari, materiale sanitario e di tutte le altre attrezzature necessarie alle popolazioni colpite da improvvise calamità

La stipulazione di contratti, di cui al precedente comma, di importo superiore a 2 miliardi di lire è soggetta ad approvazione preventiva della Sezione speciale del comitato consultivo istituito ai sensi dell'articolo 15 della legge 9 febbraio 1979, n 38 La Sezione speciale di cui al precedente comma deve pronunciarsi entro cinque giorni dalla richiesta della suddetta approvazione

I contratti di cui ai commi precedenti sono comunque soggetti alle procedure di controllo successivo previste dalla normativa vigente

ART 3

Le intese e gli accordi con i governi dei paesi interessati ai programmi straordinari di emergenza, nonché con i governi di altri paesi donatori e con gli organismi internazionali specializzati per coordinare l'intervento straordinario nei paesi in oggetto, sono curati direttamente dal sottosegretario di Stato attraverso il Servizio speciale di emergenza istituito ai sensi dell'articolo successivo, sentito il parere della Sezione speciale del comitato consultivo di cui all'articolo 15 della legge 9 febbraio 1979, n 38, che è tenuto ad esprimersi entro quindici giorni dalla richiesta

ART 4

Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito, con decreto del Ministro degli affari esteri su proposta del sottosegretario di Stato, nell'ambito del Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, un Servizio speciale di emergenza, diretto e composto da personale del suddetto Ministero o comunque afferente al Dipartimento, per l'espletamento delle funzioni di cui al precedente articolo

ART 5

Il sottosegretario di Stato può richiedere coordinandoli i contributi operativi del Ministero della difesa, del Ministero per la protezione civile, del Ministero dell'agricoltura e foreste, di altri ministeri e di enti pubblici economici per i quali di volta in volta il sottosegretario di Stato ravvisi l'esigenza di specifici servizi I suddetti Ministeri sono tenuti a fornire i contributi operativi richiesti

Il sottosegretario di Stato può richiedere l'assunzione a tempo determinato di esperti di cui agli articoli 17 e 18 della legge 9 febbraio 1979, n 38, incaricati di elaborare e portare a compimento i singoli progetti di intervento straordinari di cui alla presente legge

Allo scopo di meglio realizzare gli interventi straordinari nei paesi interessati, viene stabilito con apposito decreto del Ministro degli affari esteri, un potenziamento del personale diplomatico distaccato presso le sedi delle rappresentanze diplomatiche italiane all'estero, ed in particolare, in quelle dei paesi in via di sviluppo

ART 6

Il CIPES approva le relazioni che ogni quadrimestre vengono presentate dal Ministro degli affari esteri su proposta del sottosegretario di cui all'articolo 1 della presente legge, in materia di interventi straordinari per la lotta alla fame nel mondo

ART 7

Con decreto del Ministro degli affari esteri si provvede annualmente alla indicazione dei fondi destinati agli interventi straordinari di emergenza nell'ambito dei fondi stanziati per il Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri di cui alla legge 9 febbraio 1979, n 38